



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1698**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. PASQUALE PORTERA

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13191 del 10 luglio 2001 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Pasquale Portera, nato a Cefalù (PA) il 20 maggio 1965;

VISTA la nota del 1° luglio 2019 (prot. n. 49039 di pari data), con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Pasquale Portera, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note dell'11 ottobre 2019 (prot. n. 73988 di pari data), 15 novembre 2019 (prot. n. 81129 di pari data), 6 maggio 2020 (prot. n. 21782 di pari data), 28 ottobre 2020 (prot. n. 52377 del 29 ottobre 2020) e 26 novembre 2020 (prot. n. 59119 del 27 novembre 2020) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Pasquale Portera;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 14 dicembre 2020 (prot. n. 61919/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Pasquale Portera, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per non aver rispettato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, avendo contraffatto la firma di una cliente su modulistica contrattuale;

RILEVATO che il Sig. Pasquale Portera non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 7 giugno 2021, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Pasquale Portera e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Pasquale Portera la contestata violazione dell'articolo 158, comma 1 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 3 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma della clientela sulla modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in violazione dell'art.158, comma 1, del Regolamenti Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore e, nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo sulla base delle seguenti motivazioni:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- la condotta del consulente – del tutto isolata e non diretta a conseguire vantaggi personali – si è concretizzata nella sottoscrizione e aggiornamento del precedente modulo di profilatura relativo a una cliente per conto della quale ormai da anni non venivano effettuate operazioni di investimento;
  - la cliente coinvolta non ha compiuto alcun investimento sulla base del modulo di profilatura in esame, né ha lamentato alcun danno;
  - avverso l'operato del consulente non risulta alcun reclamo né alcun tipo di precedente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta imputabile a titolo di dolo al Sig. Pasquale Portera che, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo nel corso delle verifiche svolte dall'Intermediario.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Pasquale Portera, nato a Cefalù (PA) il 20 maggio 1965, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti